CON CUI SI FANNO ALCUNE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE PENALE MILITARE RELATIVAMENTE ALLE DISERZIONI MILITARI

Art. 11

La presente legge avra' effetto pel corso di un anno dal giorno in cui verra' posta in esecuzione.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Dat. a Torino addi' 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.

A. Petitti.

Versione in vigore dal 14 agosto 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Con cui si fanno alcune modificazioni alle disposizioni contenute nel Codice penale militare relativamente alle diserzioni militari
Estremi	Legge 27 luglio 1862, n. 714
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/con-cui-si-fanno-alcune-modificazioni-alle-disposizioni-contenute-nel/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it